

Tribunale di Pescara 10 febbraio 2009 – Pres. Rel. Filocamo.

Fallimento – Tasso di interesse applicabile ai crediti derivanti da transazioni commerciali – Esclusione dell'applicazione del d.lgs. 232/2002 ai debiti oggetto di procedure concorsuali – Interpretazione – Interessi maturati fino alla dichiarazione di fallimento – Tasso legale.

La disposizione contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 231/2002, il quale prevede la non applicazione della speciale normativa sulle transazioni commerciali ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore" deve essere intesa, per quanto riguarda il tasso di interesse applicabile, nel senso che l'esclusione riguarda gli interessi maturati fino alla dichiarazione di fallimento; il tasso non potrà, quindi, essere determinato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. citato, a meno che gli interessi in questione non siano stati liquidati con provvedimento giudiziario passato in giudicato. (fb)

IL CASO.it

OGGETTO: opposizione allo stato passivo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. I. I.G.C., con ricorso depositato in data 27/6/2008, ha impugnato lo stato passivo del fallimento s.a.s. GM A.M. G. & C, e del socio illimitatamente responsabile, proponendo opposizione contro l'esclusione del proprio credito di € 16.186,93 (di cui € 2.512,00 in via privilegiata). Dopo avere precisato che il credito era stato escluso dal passivo per inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo privo del provvedimento di cui all'art. 647 c.p.c. e per l'insufficienza probatoria dei documenti di trasporto non sottoscritti, dichiarava di produrre, ai fini della integrazione della prova del credito, lettera trasmessa a mezzo telefax il 17/3/2006 dalla società poi fallita, nella quale quest'ultima riconosceva il proprio debito corrispondente all'importo delle già prodotte fatture. Chiedeva, pertanto, che in modifica dello stato passivo, fosse ammesso in via chirografaria il credito di € 13.674,93 (€ 12.560,00 per imponibile di cui alle fatture ed € 1.114,93 per interessi ex d.lgs. 231/2002 maturati fino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento) e in via privilegiata il credito di € 2.152,00 "per importi corrisposti a titolo di IVA".

Nominato il giudice relatore, fissata l'udienza di comparizione e notificati ricorso e decreto al curatore del fallimento convenuto ed ai falliti, il curatore del fallimento non si costituiva in giudizio. Il Tribunale autorizzava quindi parte ricorrente a produrre i documenti già prodotti in sede di verifica del passivo davanti al giudice delegato e richiamati in ricorso e, all'udienza del 23/1/2009, si riservava di decidere.

IL CASO.it

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia del fallimento convenuto, il cui curatore non si è costituito nel giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

L'opposizione (la cui tempestività non è contestata ed è stata comunque documentata dalla ricorrente mediante la produzione della comunicazione di deposito dello stato passivo esecutivo e del relativo plico postale) merita accoglimento, nei limiti che saranno in prosieguo precisati.

Deve, anzitutto, rilevarsi che l'opponente non contesta la correttezza del provvedimento di esclusione opposto, la quale emerge, peraltro, dall'esame dei documenti inizialmente prodotti (decreto ingiuntivo non notificato alla debitrice, fatture e documenti di trasporto privi di qualsiasi sottoscrizione), insufficienti -da soli- a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito insinuato.

Tuttavia, occorre constatare che quella prova, inizialmente insufficiente, è stata in questa sede integrata dall'opponente mediante la produzione della richiesta di pagamento delle fatture de quibus, inviata per raccomandata alla società poi fallita il 10/3/2006 (e ricevuta il 27/3/2006, come da avviso di ricevimento), e della risposta trasmessa a mezzo fax l'1/4/2006 da Gianluca Martinelli, con la quale quest'ultimo chiedeva una dilazione per il pagamento della somma, "reclamata legittimamente", di € 15.072,00.

In proposito va, anzitutto, rilevata -sul piano processuale- l'ammissibilità della produzione, con il ricorso impugnatorio, di documenti non prodotti in sede di procedimento di verifica davanti al giudice delegato nel termine previsto dall'art. 93 comma 7 L.F., nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 169/2007 (non applicabili nella specie a norma dell'art. 22 del medesimo decreto). Invero (come già in altra occasione ritenuto da questo Collegio), nonostante l'ambiguità dei dati normativi testuali (i quali, da un lato, sanzionano con la decadenza il mancato rispetto di termine di cui all'art. 93 comma 7 L.F. e, dall'altro lato, prevedono espressamente all'art. 99 L.F. che il ricorso impugnatorio debba essere corredato dall'indicazione dei documenti prodotti, con ciò riconoscendo la possibilità di produzioni documentali in sede di impugnazione dello stato passivo), la sommarietà che ancora in ampia misura caratterizza la fase di accertamento dei crediti che si svolge davanti al giudice delegato (testimoniata, più che dalla limitazione delle attività istruttorie a quelle compatibili con le esigenze di speditezza del procedimento, dalla facoltà concessa ai creditori di presentare la domanda di ammissione senza assistenza tecnica) impedisce di qualificare i giudizi ex art. 98 L.F. come impugnazioni in senso stretto (qualificazione che, peraltro, dovrebbe condurre all'applicazione analogica degli artt. 345 o 436 c.p.c.) ed impone di mantenere ferma la ricostruzione dell'intero procedimento di accertamento del passivo quale successione di una fase sommaria e di una fase a cognizione piena, nella quale ultima la decadenza eventualmente verificatasi nella prima non è suscettibile di esplicare effetti preclusivi (tanto più che l'art. 99 comma 8 L.F. prevedeva un ulteriore arricchimento del quadro istruttorio documentale in sede di impugnazione, conferendo al tribunale il potere di autorizzare la produzione di "ulteriori documenti"). Va, peraltro, ricordato che il d.lgs. 169/2007 ha eliminato il termine decadenziale già previsto dall'art. 93 comma 7 L.F., il che convince -in prospettiva "storica"- dell'opportunità della limitazione della sua rilevanza - quanto alle procedure concorsuali escluse dagli effetti del ricordato d.lgs.- alla sola fase dell'accertamento svolgentesi davanti al giudice delegato.

IL CASO.it

Ciò posto, il compendio istruttorio documentale, complessivamente valutato, appare ampiamente dimostrativo della conclusione e della esecuzione dei contratti di vendita intercorsi tra la ricorrente e la fallita e del relativo contenuto, anche per quanto attiene al prezzo. I documenti medesimi (la cui non opponibilità al fallimento ai sensi dell'art. 2704 c.c. non è stata eccepita) attestano, inoltre, la anteriorità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento della debitrice.

L'impugnazione merita, dunque, sostanziale accoglimento, con conseguente ammissione del credito al passivo del fallimento convenuto.

L'ammissione deve avvenire, per quanto concerne l'importo dell'IVA risultante dalle fatture prodotte, pari ad € 2.512,00, con rango privilegiato ai sensi dell'art. 2758 comma 2 c.c., trattandosi di credito di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto ed essendo tale privilegio, nonché i beni sui quali lo stesso è esercitabile, chiaramente individuati nella domanda, pur priva di indicazione specifica della norma di riferimento, attraverso il richiamo alla disciplina dell'IVA e alla descrizione dei beni contenuta nelle fatture e nei documenti di trasporto prodotti.

IL CASO.it

Per quanto riguarda l'imponibile risultante dalle fatture medesime, pari ad € 12.560,00, l'ammissione va disposta con rango chirografario. Devono essere altresì ammessi al passivo, sempre in chirografo, anche gli interessi su tale ultimo importo, espressamente richiesti dalla ricorrente. La misura di tali interessi, tuttavia, non può essere quantificata con riferimento ai tassi previsti dagli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 (come richiesto), ma va ragguagliata al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c..

Invero, l'art. 1 d.lgs. 231/2002 -come è noto- prevede che le norme del decreto stesso non trovino applicazione per i "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore" (art. 1 comma 2 lett. a). E' altrettanto noto che tale norma di esclusione ha ricevuto, da parte della dottrina e della giurisprudenza, interpretazioni diverse, con riferimento ai già ricordati artt. 4 e 5, che fissano la decorrenza e la misura degli interessi moratori in caso di ritardato pagamento del corrispettivo in una transazione commerciale.

Da un lato, è stato ritenuto che, in caso di fallimento del debitore, l'esclusione in esame si riferisca non tanto agli interessi post-fallimentari, quanto a quelli maturati fino alla dichiarazione di fallimento ed impedisca di riconoscerli al tasso determinato ex art. 5 cit., a meno che gli stessi non siano stati liquidati con titolo giudiziario passato in giudicato.

Dall'altro lato, invece, la rilevanza della esclusione è stata limitata ai soli interessi che maturano nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, ritenendosi che, fino a tale

dichiarazione, i crediti derivanti da transazioni commerciali producano gli interessi contemplati dal d.lgs. 231/2002 (espressivo di tale orientamento è, ad esempio, Trib. Milano, decr. 21/1/2008, che fa leva sulla ratio della normativa speciale, individuata nella esigenza di "approntare una più efficace tutela a fronte dei ritardi nell'adempimento delle transazioni commerciali sicché alla produzione degli interessi dipendenti dal ritardo corrisponde il perfezionarsi del diritto alla prestazione accessoria").

IL CASO.it

Appare evidente come quest'ultima interpretazione renda sostanzialmente pleonastica ed inutile la disposizione di esclusione in esame, posto che dopo la dichiarazione di fallimento gli interessi sui crediti chirografari (categoria nella quale rientrano normalmente i crediti derivanti da "transazioni commerciali", cioè da contratti "che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo", secondo la definizione datane dall'art. 2 del d.lgs. 231/2002) non decorrono, a norma dell'art. 55 L.F., e che anche sui crediti prelatizi il periodo post-fallimentare di decorrenza di interessi a tasso superiore a quello legale ex art. 1284 c.c. è limitato dal combinato disposto degli artt. 54 L.F. e 2749, 2788 e 2855.

Ma, a parte la considerazione che precede, deve osservarsi che la formulazione letterale del ricordato art. 1 comma 1 lett. a), il quale fa riferimento ai debiti oggetto di procedure concorsuali e, quindi, anche ai debiti per interessi moratori maturati prima della dichiarazione di fallimento, induce a privilegiare la diversa interpretazione per prima sopra ricordata. La quale trova ulteriore conforto, sul piano letterale, nell'art. 3 d.lgs. 231/2002, che dà rilievo alla non imputabilità del ritardo al debitore per escludere in ogni caso l'applicabilità dei successivi artt. 4 e 5 (e che induce anche a dubitare dell'assoluto automatismo della produzione degli interessi de quibus ritenuto dalla pronuncia sopra ricordata), ma soprattutto, sul piano razionale e sistematico, nella considerazione che, una volta aperta una procedura concorsuale a carico del debitore, vengono in rilievo non soltanto i rapporti tra questi ed i singoli creditori, ma anche i rapporti reciproci tra i creditori, che determinano la misura della partecipazione di ciascuno di essi al concorso. Nell'ambito di tali ultimi rapporti il legislatore ha voluto rendere inoperante la deroga -riconducibile alla legge stessa e non all'autonomia privata- alla disciplina generale degli interessi moratori, parificando la posizione di tutti i creditori concorrenti. L'apertura della procedura concorsuale (e l'accertamento dello stato di insolvenza -per limitare il discorso al fallimento- che essa presuppone) produce, nei rapporti tra i creditori che partecipano al concorso, lo stesso effetto che, nel singolo rapporto tra creditore e debitore in bonis, deriva dalla dimostrazione da parte di quest'ultimo di una causa dell'inadempimento a sé non imputabile, facendo venire meno ab origine l'applicabilità della speciale disciplina dedicata alle transazioni commerciali, salvi soltanto gli effetti del giudicato già formatosi.

Tornando al caso di specie, alla ricorrente devono essere riconosciuti, in applicazione della disciplina generale delle obbligazioni pecuniarie, interessi nella misura legale (ex art. 1284 c.c.) dalle scadenze dei termini di pagamento indicati nelle fatture prodotte fino alla data di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento (28/11/2006).

Quanto alle spese del presente giudizio, deve disporsi la integrale compensazione tra le parti, stante l'accoglimento parziale della opposizione (equivalente a soccombenza reciproca) e tenuto conto altresì della necessità dell'opposizione per la mancata produzione iniziale di adeguata prova documentale del credito.

P.Q.M.

IL CASO.it

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sull'impugnazione dello stato passivo introdotta con ricorso di s.r.l. I. I.G.C. nei confronti del fallimento della s.a.s. GM A.M. G. & C. e del socio illimitatamente responsabile M.G., così provvede:

- a) dichiara la contumacia del fallimento convenuto;
- b) ammette parte opponente al passivo del fallimento della società convenuta e del socio illimitatamente responsabile per i seguenti crediti:
 - € 2.512,00 con il privilegio speciale di cui all'art. 2758 comma 2 c.c. sui beni descritti nelle fatture prodotte;
 - € 12.560,00, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalle singole scadenze al 28/11/2006, in chirografo;
- c) dispone la conseguente modificazione dei predetti stati passivi, previo deposito presso la cancelleria fallimentare, a cura del creditore, di copia del presente decreto;
- d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 23/1/2009.